



REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i procedimenti amministrativi avviati su istanza di iscritti all'Albo Medici Chirurghi e/o all'Albo Odontoiatri dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto, che chiedono il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione degli onorari relativi all'attività professionale svolta.

Art. 2

Soggetti legittimati

Il procedimento per il rilascio del parere di congruità può essere attivato solo su richiesta di Medici Chirurghi e Odontoiatri iscritti ai relativi Albi, dai loro eredi o da soggetti aventi diritto in forza di legge.

Art. 3

Presentazione dell'istanza

Il soggetto interessato al rilascio del parere di congruità, deve presentare istanza in originale, corredata dai documenti indicati all'art. 4 del presente Regolamento, presso gli uffici dell'Ordine utilizzando la modulistica scaricabile dal sito istituzionale www.omceo.ta.it.

Art. 4

Modalità di presentazione dell'istanza

Per le richieste di vidimazione di onorario presentate dagli iscritti all'Albo Medici Chirurghi:

1. la parcella con descrizione dettagliata delle prestazioni effettuate e concordate con il/la paziente o con la Ditta e/o Società presso cui ha svolto attività professionale;
2. il preventivo di spesa sottoscritto dell'utente¹;
3. una marca da bollo da sedici euro.

Per le richieste di vidimazione di onorario presentate dagli iscritti all'Albo Odontoiatri:

1. la parcella con descrizione dettagliata delle prestazioni effettuate e concordate con il/la paziente o con la Ditta e/o Società presso cui ha svolto attività professionale; per consentire un'equa valutazione dell'istanza, le prestazioni indicate nella parcella dovranno essere conformi alle voci del "Nomenclatore delle prestazioni odontoiatriche" approvato dall'Assemblea Nazionale dei Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri in data 26 - 27 settembre 2008;
2. il preventivo di spesa sottoscritto dell'utente²;
3. una marca da bollo da sedici euro.

¹ In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del DL 24/01/2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/03/2012, n. 27, così modificato dall'art. 1, comma 150, della Legge 4 agosto 2017, n. 124: Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. omissis.

² Ibidem



Art. 5

Esame e valutazione dell'istanza

La valutazione sull'istanza di rilascio del parere di congruità è rimessa alla cognizione della Commissione per gli iscritti all'Albo Medici Chirurghi e della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, istituite con Legge 24 luglio 1985, n. 409 che al comma 9 dell'art. 6 conferisce alle stesse le attribuzioni di cui alla lettera g) dell'art. 3 del DLCPS 23 settembre 1946, n. 233, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze per materia.

Art. 6

Responsabile del procedimento

L'istanza viene protocollata e il Responsabile dell'istruttoria verifica che l'interessato abbia depositato la documentazione richiamata all'art. 4 del presente Regolamento.

Conclusa l'istruttoria, l'istanza viene sottoposta al Consigliere delegato, individuato tra i componenti della Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, ciascuna per le materie di rispettiva competenza, il quale valuta la documentazione allegata all'istanza e può richiedere che venga avviato un supplemento di istruttoria, con contestuale sospensione del termine per la conclusione del procedimento.

Conclusa la disamina dell'istanza e valutata la documentazione allegata all'uopo dall'interessato/a, il Consigliere delegato sottopone le sue considerazioni alla prima riunione utile della competente Commissione.

All'interno di ciascuna Commissione, l'incarico di Consigliere delegato viene affidato secondo criteri di rotazione semestrale e al termine di ogni semestre l'incarico viene assegnato ad altro Consigliere, incaricato per il semestre successivo.

Il Consigliere delegato assume la funzione di "Responsabile del procedimento", ai sensi degli artt. 5 e segg. della Legge 7 agosto 1990, n. 241. La funzione di Responsabile dell'istruttoria viene assegnata alla Dott.ssa Marialetizia Marra, Tesoriere dell'Ordine.

Art. 7

Supplemento di istruttoria

Il Consigliere delegato può chiedere che l'Ufficio competente provveda a richiedere all'istante il deposito di integrazione documentale o chiarimenti scritti ritenuti utili, concedendo apposito termine.

Qualora l'istante non ottemperi all'invito o non risponda nei termini indicati, l'istanza verrà dichiarata "allo stato improcedibile" e la Commissione potrà decidere di tenerla in sospeso o di non accoglierla.

Art. 8

Elementi di valutazione

La Commissione competente per materia valuta la richiesta di rilascio del parere di congruità secondo criteri oggettivi di apprezzamento, quali:

- numerosità di accessi, sedute e visite mediche;
- volume documentale e spese documentate;
- grado di complessità della prestazione professionale;
- utilizzo di proprie apparecchiature e strumentazioni professionali;
- intervento di collaboratori;
- trasparenza nei rapporti con il paziente.



Art. 9

Astenzione

I componenti delle Commissioni, ivi compreso il Consigliere delegato, hanno l'obbligo di astenersi secondo i criteri previsti dall'art. 51 del c.p.c..

Art. 10

Segreto d'ufficio e professionale

I componenti delle Commissioni competenti per materia, ivi compreso il Consigliere delegato, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio (in quanto soggetti che concorrono a formare la volontà dell'Ente pubblico - nella fattispecie Ente pubblico non economico) e sono altresì tenuti - ai sensi dell'art. 10 del vigente Codice Deontologico al rispetto del segreto professionale.

Art. 11

Motivi ostativi ed eventuale parere negativo totale o parziale

Conclusa l'istruttoria di routine, qualora il Consigliere delegato ritenga di potere esprimere un parere in tutto o in parte negativo, si provvederà a comunicare all'iscritto i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, assegnando un termine non superiore a giorni dieci per la presentazione di osservazioni scritte o di ulteriore documentazione.

In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 7, della Legge 241/1990, come successivamente modificata e integrata.

Art. 12

Parere di Congruità

Completata l'istruttoria procedimentale, il Consigliere delegato riferisce alla Commissione che, nel termine fissato per la conclusione del procedimento, si pronuncerà collegialmente disponendo l'accoglimento, anche parziale, ovvero il rigetto dell'istanza ricevuta.

Il provvedimento adottato, sia esso di accoglimento o di rigetto dell'istanza, deve essere motivato, fermo restando che nel caso di adozione del parere di congruità la relativa motivazione può essere elaborata succintamente, sulla base degli elementi desumibili dall'istruttoria e secondo i criteri di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 13

Termini

Il procedimento si conclude entro novanta giorni dalla data di deposito dell'istanza con l'adozione del provvedimento di rilascio totale o parziale ovvero con il rigetto del parere di congruità.

I termini sono sospesi nei casi previsti dall'art. 7 del presente Regolamento: nel caso di richieste di integrazioni, il termine per la conclusione del procedimento si sospende dalla data in cui viene comunicato l'avvio di supplemento di istruttoria sino al deposito delle integrazioni richieste o sino all'inutile decorso del termine assegnato per l'integrazione.

Il termine è inoltre sospeso per il tempo necessario ad ottenere informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ordine.

Ai termini per gli adempimenti di cui al presente regolamento si applica la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Art. 14

Tassa per il rilascio del parere

Al rilascio del parere di congruità della parcella, consegue l'obbligo del pagamento di una tassa determinata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del DLCPS 13 settembre 1946, n. 233, pari a € 25,00 per onorari minori o uguali a 1.000,00 euro e € 50,00 per onorari superiori a 1.000,00 euro.

Art. 15

Foro competente

Avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di rilascio del parere di congruità, l'interessato ha facoltà di proporre ricorso alla competente Autorità giurisdizionale amministrativa.

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo i termini previsti dall'art. 35 del DPR 5 aprile 1950, n. 221.